

## Antiriciclaggio: registri nazionali dei titolari effettivi interconnessi a livello UE

*Luca Scarano - Ufficiale della Guardia di Finanza (\*)*

L'Unione europea avanza spedita nella sua evoluzione digitale, anche in ambito antiriciclaggio. È stato raggiunto, infatti, l'obiettivo di istituire un sistema di interconnessione dei registri centrali dei titolari effettivi degli Stati membri (Beneficial Ownership Registers Interconnection System - BORIS), così come previsto dalla IV e V direttiva Antiriciclaggio. Il sistema BORIS, operativo dal 22 marzo, funge da servizio centrale di ricerca che mette a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva di società, di altri soggetti giuridici, di trust e di istituti giuridici affini, con l'obiettivo di migliorare la trasparenza in merito alla titolarità effettiva in vista di una prevenzione migliore dell'uso del sistema finanziario per fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

L'istituzione del **sistema BORIS** rappresenta un risultato molto importante dell'**Unione europea**, raggiunto nella piena consapevolezza che, così come precisato al considerando n. 37 della **V direttiva Antiriciclaggio**, "l'**interconnessione** [...] dei **registri centrali** degli Stati membri che contengono informazioni sulla **titolarietà effettiva** presuppone il **coordinamento di sistemi nazionali** che presentano caratteristiche tecniche diverse", comportando, quindi, la necessità di adottare misure e specifiche tecniche che devono tenere conto delle differenze tra i registri.

Con ciò si spiega la pubblicazione in Gazzetta ufficiale UE del [regolamento di esecuzione \(UE\) n. 2021/369 della Commissione del 1° marzo 2021](#), che stabilisce le **specifiche tecniche e le procedure** necessarie per il sistema BORIS e che entrerà in vigore dal **22 marzo 2021**.

### Le caratteristiche del sistema BORIS

Il sistema BORIS - Beneficial Ownership Registers Interconnection System, oltre ad inserirsi nell'ambizioso intento dell'Unione europea di porre in essere una sempre più estesa **digitalizzazione** dei vari settori della **giustizia** e della **cooperazione transfrontaliera**, nasce più propriamente dalla necessità, sottolineata dalla Commissione europea con la Comunicazione del 7 maggio 2020 relativa a un "Piano d'Azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo", di **rafforzare il quadro AML/CFT a livello UE** e, più nello specifico, le procedure di **adeguata verifica della clientela** adottate dai soggetti obbligati, al fine di garantire l'efficacia del monitoraggio e della registrazione delle informazioni sulla **titolarietà effettiva**.

Come si evince dalla lettura del regolamento, il sistema BORIS è istituito come **sistema decentrato** che interconnette i **registri centrali nazionali dei titolari effettivi** e il portale europeo della giustizia elettronica - che funge da punto di accesso elettronico europeo - attraverso la **piattaforma centrale europea** istituita dall'art. 22, par. 1, della direttiva (UE) n. 2017/1132. Pertanto, il sistema BORIS condivide la stessa piattaforma con il già operativo sistema di interconnessione dei registri delle imprese degli Stati membri (Business Registers Interconnection System - "BRIS"), che fornisce, invece, un accesso pubblico transfrontaliero alle informazioni sulle imprese e sulle loro succursali create in altri Stati membri attraverso la comunicazione elettronica tra i registri delle imprese, trasmettendo le informazioni agli utenti che accedono al sistema in maniera standardizzata, mediante un contenuto simile e tecnologie interoperabili, in tutta l'Unione.

Tuttavia, le **differenze** tra il fine, l'ambito di applicazione e il contenuto dei registri

interconnessi attraverso il sistema **BRIS** - le cui specifiche tecniche e procedure sono stabilite con apposito atto, ossia il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/884 della Commissione dell'8 giugno 2015 - e dei registri centrali dei titolari effettivi interconnessi attraverso il sistema **BORIS** hanno reso necessario per quest'ultimo definire e adottare ulteriori specifiche tecniche, misure e altri requisiti con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/369 che garantiscano condizioni uniformi di attuazione del sistema.

## Chi può accedere al sistema BORIS

Il regolamento, innanzitutto, individua, richiamando la IV direttiva Antiriciclaggio, i cc.dd. "**utenti qualificati**" che possono accedere al sistema BORIS; tra questi vi rientrano:

- senza alcuna restrizione, le **FIU** (Financial Intelligence Unit) - in Italia l'**UIF** (Unità di Informazione Finanziaria) - e le **autorità competenti**, ossia le autorità pubbliche cui sono attribuite responsabilità, a vario titolo, in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo - in Italia il Ministero dell'Economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, la Guardia di Finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, l'Autorità giudiziaria (conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali) e le autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale (secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità);

- nel quadro dell'adeguata verifica della clientela, i **soggetti obbligati**.

In particolare, gli utenti del sistema BORIS devono poter cercare società, altri soggetti giuridici, trust o istituti giuridici affini utilizzando il **numero d'iscrizione nazionale** e il numero di registrazione della società, se diverso dal numero d'iscrizione nazionale. Quest'ultimo viene definito come "il numero di identificazione individuale attribuito in base alla legislazione nazionale a una società o altro soggetto giuridico, o a un trust o un istituto affine nel registro dei titolari effettivi". Tuttavia, il regolamento prevede la possibilità per gli Stati membri di **non indicare il numero d'iscrizione nazionale** per i **trust** o gli istituti giuridici affini, ma si tratta di una **deroga** che si applica solo per un periodo di **cinque anni** a decorrere dalla data in cui il sistema BORIS diventa operativo.

## I dati da scambiare nel quadro del sistema BORIS

Il regolamento, poi, individua con precisione l'insieme delle informazioni, contenute nei registri nazionali riguardanti una società, altro soggetto giuridico, trust o tipo affine di istituto giuridico, destinato a confluire in questo grande database europeo e definito, nello specifico, "**record sulla titolarità effettiva**". Quest'ultimo include dati sul profilo del soggetto o istituto interessato, sul/sui titolare/i effettivo/i di tale soggetto/istituto, nonché su uno o più interessi beneficiari detenuti da tali titolari.

In relazione a una società o altro soggetto giuridico, nonché a un trust o un istituto affine, i **dati sul profilo** includono informazioni sul nome, sulla forma giuridica, sull'indirizzo di registrazione e sul numero d'iscrizione nazionale, se del caso.

Ogni Stato membro, tra l'altro, ha la possibilità di ampliare le informazioni minime obbligatorie con informazioni aggiuntive. Il regolamento, mediante un rinvio alla IV direttiva Antiriciclaggio, prevede che:

- per quanto riguarda il **titolare effettivo** e l'**interesse beneficiario** detenuto da quest'ultimo, le informazioni minime obbligatorie siano il nome, il mese e anno di nascita, il Paese di residenza e la cittadinanza del titolare effettivo, così come la natura e l'entità dell'interesse beneficiario detenuto;

- per quanto riguarda l'**identità del titolare effettivo**, le informazioni aggiuntive comprendano almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati.

## Criteria armonizzati di ricerca e modalità di pagamento e registrazione online

Il portale europeo della giustizia elettronica fornisce, inoltre, dei **criteri armonizzati di ricerca**, che:

- per quanto riguarda le **società o altri soggetti giuridici**, i **trust** o **istituti affini**, sono:

(1) il nome del soggetto o istituto giuridico;

(2) il numero d'iscrizione nazionale

e possono essere usati alternativamente;

- per quanto riguarda le **persone in qualità di titolari effettivi**, sono:

(1) il nome e cognome del titolare effettivo;

(2) la data di nascita del titolare effettivo

e sono utilizzati congiuntamente.

In merito, invece, ai **costi** e alla **registrazione** per accedere alla piattaforma, conformemente a quanto previsto sempre dalla IV direttiva Antiriciclaggio, che consente agli Stati membri di rendere disponibili le informazioni contenute nei registri nazionali previa registrazione online e previo pagamento di una "tassa", il regolamento prevede per gli utenti che accedano al portale la possibilità, consentita dal sistema BORIS, di pagare online con modalità ampiamente diffuse come le carte di credito e di debito, nonché di effettuare una registrazione online quando questo sia previsto dal singolo registro nazionale.

## Conclusioni

Le prime impressioni relative al sistema BORIS, il quale funge da vero e proprio **servizio centrale di ricerca** a livello UE che mette a disposizione tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva di società, altri soggetti giuridici, trust e istituti giuridici affini - fatte salve eventuali ulteriori funzionalità che il sistema potrebbe acquisire in futuro, come sottolinea il regolamento -, sono assolutamente positive.

L'obiettivo di questo grande database europeo è chiaro: **migliorare la trasparenza** in merito alla **titolarità effettiva** in vista di una prevenzione migliore dell'uso del sistema finanziario per fini di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo.

È evidente che il sistema BORIS, il quale può essere considerato a tutti gli effetti come un "**registro europeo dei titolari effettivi**", possa davvero rappresentare un **eccezionale e prezioso strumento** a disposizione sia delle varie autorità competenti, a vario titolo, in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro o il finanziamento del terrorismo che dei soggetti obbligati, i quali potranno sfruttarlo per **rendere più efficienti** le proprie **procedure interne di adeguata verifica della clientela** con riferimento al monitoraggio e alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva.

(\*) Il presente contributo è svolto a titolo personale e non vincola il Corpo di appartenenza